

COMUNE DI TRIVOLZIO

PROVINCIA DI PAVIA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE.

**APPROVATO CON DELIBERE C.C. N. 9 DEL 29/02/1996 E
N. 13 DEL 18/06/1996.**

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1 Fonti

Le adunanze del Consiglio Comunale sono disciplinate dalla Legge, dallo Statuto Comunale e dal presente Regolamento.

Art.2 Casi non previsti dal Regolamento

Sui casi che si presentino nello svolgimento dei lavori del Consiglio, ma non previsti e regolati dal presente Regolamento, provvede il Sindaco con autonoma decisione. Tale decisione, a richiesta di almeno un Consigliere, può essere sottoposta alla votazione del Consiglio Comunale.

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art.3 Composizione

I Gruppi Consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero. I Consiglieri che non intendono far parte dei Gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei 10 giorni successivi la prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso Gruppo e la dichiarazione di accettazione del Capogruppo. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire le dichiarazioni di cui al precedente comma entro 5 giorni successivi dalla data della deliberazione consiliare di surroga alla Segreteria del Comune.

I Consiglieri che non aderiscono ad alcun Gruppo si considerano facenti parte del Gruppo misto o autonomo.

Art.4 Costituzione

Nei 10 giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni Gruppo consiliare comunica alla Segreteria del Comune la sua composizione, indicando, contestualmente, il nominativo del Capogruppo.

Nelle more della comunicazione o in assenza della stessa, assume la qualità di Capogruppo il Con-

sigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti. I Gruppi consiliari sono regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al primo comma. Ogni Gruppo è, altresì, tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo.

Art.5

Presenza d'atto del Consiglio

Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capigruppo e di ogni successiva variazione.

Art.6

Conferenza dei Capigruppo

La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario; è pure convocata su richiesta di uno o più Capigruppo per l'esame di argomenti che si ritengano di particolare rilevanza. Il Sindaco assicura ai Gruppi la disponibilità di un locale idoneo al loro funzionamento.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art.7

Sede riunioni

Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.

Il Sindaco, con deliberazione motivata della Giunta, può, per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.

Nel caso di cui al comma precedente, la riunione è possibile sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico e che ai Consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.8

Convocazione

La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da notificare a domicilio. L'avviso di convocazione va notificato nel domicilio indicato dal Consigliere ed è valido anche se il Consigliere è assente dalla sua sede, purchè la notifica sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal Consigliere stesso indicata.

L'avviso di convocazione può anche essere notificato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo telegramma nei casi di urgenza.

Qualora il Consigliere abbia residenza in altro Comune, può eleggere domicilio nel Comune di cui

Il Consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi; ove non lo faccia, la notifica sarà effettuata a mezzo posta, come indicato al precedente comma terzo.

Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta notifica dell'avviso di convocazione.

L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti, deve essere notificato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza; per le sessioni straordinarie deve essere notificato almeno 3 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti può essere differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti.

Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattare in aggiunta ad altri già scritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

Nessuna proposta può essere sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno 48 ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata. Nel caso che il Consiglio sia stato convocato d'urgenza, il deposito degli atti è sufficiente 12 ore prima. L'orario per l'esame della documentazione coincide con l'apertura degli uffici comunali.

Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art.9

Seduta di prima convocazione

Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.

Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, entro 5 giorni dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno 4 Consiglieri.

I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

I Consiglieri che dichiarano di non partecipare alla votazione sono equiparati agli astenuti.

La verifica del numero legale può essere effettuata prima di ogni votazione; vi provvede il Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di uno o più Consiglieri.

Se la seduta è chiusa senza che sia stata esaurita la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, i medesimi si intendono riproposti a meno che non ne venga disposto il ritiro.

Art.10

Seduta di seconda convocazione

E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non potè avere luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 8.

Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

Gli eventuali aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio.

Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente Art.8.

Art.11 Ordine del giorno

L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta ad ogni singolo consigliere .
Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre, mentre negli altri casi l'ordine di trattazione degli argomenti spetta al Sindaco.

Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un Gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.12 Sedute - Adempimenti preliminari

La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione.
Il Consiglio è presieduto dal Sindaco; in assenza del Sindaco le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Vice Sindaco.
Il Presidente, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
Il Presidente dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni. I verbali si intendono approvati senza votazione se non vengono effettuate osservazioni, diversamente le correzioni si apportano seduta stante e si sottopongono alla approvazione del Consiglio Comunale. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatto personale.

Art.13 Pubblicità e segretezza delle sedute

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per quelle nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone; in tal caso le sedute sono segrete. Quando si verificano rilevanti motivi di interesse della comunità, il Sindaco sentita la Giunta e la conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale o in altra sede; tali adunanze hanno carattere straordinario. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale chiunque può intervenire, ma non possono essere adottate deliberazioni o assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Art.14 Compiti e poteri del Presidente

Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento.

Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con la Giunta, i consiglieri circoscrizionali, il revisore del conto, il difensore civico, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

Art.15
Partecipazione alle sedute
di Consiglio di Assessori non Consiglieri

Alle sedute del Consiglio partecipano anche gli Assessori non Consiglieri.

I termini per la convocazione degli stessi è uguale a quella dei Consiglieri comunali.

Ad essi spetta la funzione di relatore ed il diritto di intervento.

Gli Assessori non Consiglieri non hanno diritto di voto e non concorrono alla determinazione del numero legale per la validità della seduta e della maggioranza per le votazioni.

Agli Assessori compete l'indennità per ciascuna adunanza a cui abbiano partecipato, nella misura fissata per i Consiglieri dalle Leggi vigenti. Spetta inoltre il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio provinciale per la partecipazione ad ognuna delle sedute del Consiglio.

Art.16
Partecipazione alle sedute
da parte di funzionari o consulenti

Il Presidente, per esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare alle sedute del Consiglio Comunale funzionari del Comune perchè relazionino su determinati argomenti. Possono altresì essere invitati alle sedute del Consiglio Comunale consulenti e/o professionisti incaricati di progettazioni e/o studi per conto dell'Amministrazione.

Svolte le relazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente, dagli Assessori e dai Consiglieri, gli invitati vengono congedati.

Art.16 bis
Adunanze "aperte"

Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art.7 del presente regolamento.

Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati i parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.

Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del Bilancio Comunale.

TITOLO IV
DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art.17
Ordine durante le sedute

Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

La Forza Pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art.18
Sanzioni disciplinari

Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.

Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo.

Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza a ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre l'esclusione dall'aula del Consigliere richiamato, per tutto il tempo della seduta. Se la disposizione non viene attuata ed il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta e può chiederne l'allontanamento a mezzo della Forza Pubblica.

Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori il Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art.19

Tumulto in aula

Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art.20

Comportamento del pubblico

Il pubblico non può accedere agli spazi della sala riservati ai Consiglieri; è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi ostacoli il proseguimento dei lavori.

Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo al medesimo.

Art.21

Prenotazione per la discussione

Prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno i Consiglieri che lo desiderano chiedono di prendere la parola su di essi.

Art.22

Svolgimento interventi

Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a Gruppi diversi.

I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire dopo una chiamata.

I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per mozione d'ordine, per richiami al Regolamento

e all'ordine del giorno.

Art.23

Durata interventi

Il Consigliere, ottenuto il permesso di interventi nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente.

La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

- **dieci minuti** per illustrazione e discussione proposte ex art.32 - secondo comma Legge 8.06.90 n.142 e successive modificazioni;
- **cinque minuti** per tutte le altre fattispecie.

Quando il Consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola se, per due volte invitato, il Consigliere persiste nel suo atteggiamento.

La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di 10 minuti. Il documento va quindi consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.

Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione ad altra seduta.

Ogni Consigliere non può effettuare più di due interventi su di un singolo argomento.

Art.24

Questioni pregiudiziali e sospensive

La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi.

Può essere anche posta prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la medesima sia rinviata ad altra seduta.

Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prime dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.

Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - un Consigliere per ciascun Gruppo per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art.25

Fatto personale

E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni diverse da quelle espresse.

Quando un Consigliere domanda la parola per fatto personale deve indicarne i motivi, ed il Presidente, se ne ritiene accoglibile la domanda, gli concede la parola al termine della discussione sul punto all'ordine del giorno. Colui che ha dato origine al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunziate.

I Consiglieri che abbiano fatto parte di precedenti Giunte Comunali, dei cui provvedimenti od operati si discuta, hanno diritto ad ottenere la parola al termine della discussione.

Il complesso degli interventi non può superare complessivamente i cinque minuti cadauno.

Art.26

Dichiarazione di voto

A conclusione della discussione un Consigliere per ogni Gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio Gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.

Iniziate le operazioni di voto, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Qualora un Consigliere sia di parere diverso da quello del Gruppo cui appartiene può pretendere la parola per una propria dichiarazione di voto della durata di non oltre cinque minuti.

Art.27

Mozione d'ordine

Ciascun Consigliere può presentare una mozione d'ordine, richiamandosi alla Legge, allo Statuto, al Regolamento, all'ordine dei lavori o formulando un rilievo sul dibattito o sulla votazione.

Il Presidente decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.

In caso di opposizione da parte del Presidente, decide il Consiglio per alzata di mano, senza discussione.

Art.28

Presentazione di emendamenti

Ciascun Consigliere può presentare al Presidente prima della chiusura della discussione, uno o più emendamenti alla deliberazione proposta.

Gli interventi non possono superare la durata di 10 minuti.

Art.29

Discussione e votazione di emendamenti

Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente reputi opportuno.

La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi. Infine si votano gli emendamenti aggiuntivi.

Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.

Gli interventi sugli emendamenti non devono superare i 5 minuti per ogni Gruppo.

Art.30

Chiusura della discussione

Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti e che sia eventualmente intervenuta la replica sua e/o del relatore, dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente, gli Assessori competenti e i relatori intervengono per dichiarare se mantengono le proprie conclusioni, se accettano o respingono gli emendamenti presentati o per semplici spiegazioni.

Art.31

Votazione

La votazione è svolta in modo palese o a scrutinio segreto. Fungono da scrutatori tre consiglieri, di cui uno di minoranza, scelti dal Presidente; questi curano l'organizzazione delle operazioni di votazione a scrutinio segreto e procedono al computo dei voti.

I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente o su

richiesta anche di un Consigliere. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.

Terminate le operazioni di voto a scheda segreta, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, esaminate le schede, proclama l'esito della votazione.

Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Si intendono approvate le proposte che, messe in votazione, abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti salvo i casi, espressamente previsti dalla Legge e dallo Statuto in cui viene richiesta una maggioranza qualificata.

Per quanto concerne le votazioni a scheda segreta la proposta si intende approvata a maggioranza assoluta dei votanti ivi comprese le schede bianche e quelle nulle.

E' fatto divieto di ballottaggio. In caso di parità di voti la proposta è da intendersi non approvata e può essere rinviata al Consiglio Comunale in altra seduta.

Art.32

Irregolarità nella votazione

Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, valutate le circostanze, annulla la votazione e dispone che sia immediatamente ripetuta.

Art.33

Verbalizzazione riunioni

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale, o da chi per Legge lo sostituisce; può essere coadiuvato da personale della segreteria comunale.

I processi verbali delle deliberazioni debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore, contro e gli astenuti ad ogni proposta .

I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendano che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

A richiesta di ogni singolo Consigliere gli intervenuti possono essere inseriti a verbale integralmente purchè il testo venga presentato contestualmente.

Il Presidente può chiedere l'ausilio del Segretario comunale per pareri tecnici o ulteriori chiarimenti.

I processi verbali vanno comunicati all'Assemblea nei modi di cui al quinto comma dell'art.17 e sono firmati dal Presidente, dal Consigliere anziano fra i presenti e dal Segretario.

Art.34

Revoca e modifica deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, devono indicare esplicitamente gli estremi dell'atto modificato o revocato a pena di decadenza.

Art.35

Segretario e Consiglieri Incompatibilità di presenza

Il Segretario comunale e i Consiglieri devono allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse personale, o di interesse, liti o contabilità dei parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.

Nel caso che si allontani il Segretario, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di Segretario verbalizzante.

TITOLO V DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art.36

Indennità di presenza e rimborso spese

I Consiglieri hanno diritto alla indennità di presenza per ciascuna adunanza a cui abbiano partecipato nella misura fissata dalle Leggi vigenti.

Spetta inoltre il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio provinciale per la partecipazione ad ognuna delle sedute del Consiglio.

Art.37

Diritto all'informazione dei Consiglieri

I Consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dall'Art.8 del presente Regolamento.

Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti, delle istituzioni e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi.

I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto sulle informazioni acquisite mediante accesso ai documenti riservati per tutta la durata della loro riservatezza.

Ciò sempre che, su proposta del Segretario, il Sindaco non apponga il segreto d'ufficio a tutela delle persone per ciò che attiene il contenuto della pratica istruttoria.

I Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta nelle materie di cui all'art.45 - comma secondo, lettera a), b), c) - della Legge 8.06.1990, n.142, delle quali il Segretario comunale, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, abbia dato comunicazione per elenco in applicazione della norma di cui al terzo comma dell'art.41citato.

Art.38

Interrogazioni

L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco per avere informazioni o spiegazioni su di un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

Nell'interrogazione potrà essere precisato se si intende avere risposta scritta.

Art.39

Interpellanze

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale. Nell'interpellanza potrà essere

precisato se si intende avere risposta scritta.

Art.40 Modalità di presentazione e svolgimento

Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate per scritto al Presidente, se avanzate durante le sedute del Consiglio comunale, o al Sindaco negli altri casi.

Il Sindaco deve rispondere in Consiglio, anche a cura dell'Assessore competente, nella prima seduta successiva a quella di presentazione.

Le interrogazioni e le interpellanze per poter essere iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale, devono pervenire al protocollo municipale al meno il giorno precedente la convocazione del Consiglio medesimo.

Se sono state presentate nel corso della seduta, il Presidente può rispondere subito o riservarsi di darvi evasione nella successiva seduta.

Il Sindaco può rispondere anche solo per scritto alle interrogazioni o alle interpellanze, quando ne sia espressamente richiesta dall'interrogante o interpellante, salva in ogni caso la comunicazione della risposta a tutti i Consiglieri comunali entro i termini di convocazione della seduta consiliare successiva. Interrogazioni ed interpellanze non sono sottoposte a trattazione orale, ove i proponenti, ricevuta la risposta scritta, non avanzino al Presidente specifica richiesta di ulteriori chiarimenti.

Nello svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze in Consiglio comunale uno dei proponenti ne legge il testo e le illustra brevemente e la risposta è orale.

Il proponente potrà replicare soltanto per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Qualora una interrogazione o una interpellanza sia presentata a sessione chiusa, i proponenti possono chiedere la risposta scritta, che deve essere fatta conoscere al Consiglio comunale in apertura di sessione, mediante deposito presso la segreteria comunale.

Le interrogazioni e le interpellanze sono svolte in chiusura delle sedute del Consiglio, e non possono occupare più di un'ora complessivamente.

Art.41 Mozioni

La mozione consiste nella richiesta scritta da parte di uno o più Consiglieri intesa a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio comunale; essa è rivolta al Presidente, ove formulata durante una seduta, o altrimenti al Sindaco.

Art.42 Svolgimento delle mozioni

Le mozioni sono svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione secondo l'ordine concordato dal Presidente e dai Capigruppo.

Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai 5 minuti.

Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai 5 minuti tutti i Consiglieri.

Il Consigliere che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i 3 minuti.

Dopo la replica non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art.43
Emendamenti alle mozioni

ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art.44
Votazione delle mozioni

Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate da almeno due Consiglieri.

In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale escludendo le parti che non hanno ottenuto la necessaria maggioranza nella votazione di cui al punto precedente.

Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art.45
Discussione congiunta

Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni aventi il medesimo oggetto od obiettivo, ovvero riferentesi a fatti connessi, formano oggetto di unica discussione, su decisione del Presidente.

Tra più mozioni, vengono poste ai voti per prime quelle la cui votazione non precluda le altre.

Art.46
Ordini del giorno

Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse generale per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali che investono problemi politici o politico-sociali.

Gli ordini del giorno devono essere presentati per iscritto alla Segreteria comunale almeno 48 ore prima dello svolgimento del Consiglio comunale convocato.

Solo nel caso in cui riguardino fatti sopravvenuti dopo le 48 ore antecedenti lo svolgimento del Consiglio comunale convocato è ammessa, sempre per iscritto, la presentazione di ordine del giorno direttamente al Presidente all'inizio della seduta.

L'ordine del giorno è illustrato solo dal primo firmatario o da uno solo degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai 5 minuti.

Nella discussione possono internire, per un tempo comunque non superiore ai 5 minuti, i Capigruppo, il Presidente e gli Assessori.

A conclusione della discussione, l'ordine del giorno viene posto in votazione.

TITOLO VI
COMMISSIONI

Art.47
Commissioni consiliari permanenti

Soppresso.

Art.48
Commissioni speciali

Art.49
Commissione di inchiesta

Soppresso.

Art.50
Partecipazione ai lavori delle Commissioni

Ai lavori delle Commissioni intervengono anche il Sindaco e gli Assessori interessati su loro iniziativa e su richiesta dell'ufficio di presidenza.

Ogni consigliere comunale può partecipare alle sedute di Commissioni diverse da quelle a cui appartiene senza diritto di voto.

E' facoltà delle Commissioni convocare altre persone in rappresentanza delle forze sociali, politiche ed economiche e chiunque le commissioni ritengano possa contribuire alla discussione e allo studio dei problemi posti all'ordine del giorno.

Le riunioni delle Commissioni non sono aperte al pubblico.

Art.51
Ufficio di presidenza delle Commissioni

Ogni commissione elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Presidente:

a) convoca la Commissione, fissa la data dell'adunanza e l'ordine del giorno e provvede all'esecuzione di quanto deciso dalla Commissione stessa.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato anche alla Giunta Comunale.

b) propone agli organi competenti le problematiche emerse nel corso delle riunioni.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente nell'espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza.

La convocazione delle Commissioni può avvenire oltre che dal Sindaco, su richiesta di un Assessore o della maggioranza dei consiglieri facenti parte della Commissione. In tal caso la convocazione del Presidente è atto obbligato e deve avvenire con la procedura ed i termini previsti dalla legge comunale per il Consiglio Comunale.

Art.52
Funzioni referenti

Quando le Commissioni svolgono funzioni referenti, esse prendono in esame le questioni loro assegnate, le dibattono ed elaborano una relazione in ordine alle soluzioni da darsi alle stesse.

La relazione è presentata al Consiglio Comunale dal Presidente della Commissione o da un altro componente dallo stesso designato.

Art.53
Udienze conoscitive

Ai fini del miglior svolgimento delle loro attività le Commissioni consiliari possono richiedere ed acquisire dati e documenti dagli uffici comunali e possono altresì invitare funzionari del Comune od esperti ad esporre alla Commissione aspetti tecnici delle questioni.

TITOLO VI PROCEDURE PARTICOLARI

Art.54 Mozione di sfiducia

Si costituisce mozione di sfiducia il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Essa va depositata presso la Segreteria comunale; il Segretario comunale ne dà immediata comunicazione al Sindaco ed al Consigliere anziano.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle Leggi vigenti.

Il Sindaco dà notizia al Prefetto della presentazione della mozione di sfiducia.

Art.55 Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della Segreteria comunale a disposizione dei cittadini che, oltre a prenderne visione, possono richiederne, in forma scritta, il rilascio in copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura in ossequio alle disposizioni della Legge 24.01.1990 e del Regolamento per il diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi in vigore.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.56 Modifiche del Regolamento

Il Consiglio può modificare in ogni tempo il presente Regolamento. A tal fine la redazione delle proposte di modifica puntuale o di revisione generale sono affidate ad una apposita Commissione consiliare che vi procede con l'assistenza di funzionari comunali o esperti di sua fiducia.